

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia



Comune di Pordenone

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE DEL COMUNE DI PORDENONE

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 01/02/2021

Testo in vigore dal 01/11/2021

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE DEL COMUNE DI PORDENONE

Gruppo di lavoro

dott.ssa Silvia Bottosso
geom. Christian Galasso
dott. for. Elisa De Bortoli
Comune di Pordenone

Settore IV Gestione del territorio, infrastrutture, ambiente
Servizio Lavori pubblici e mobilità

U.O.C. Difesa del suolo, viabilità, mobilità urbana, protezione civile, verde pubblico

U.O.S. Difesa del suolo, protezione civile

U.O.S. Verde pubblico

Con la collaborazione del Comando di Polizia Locale del Comune di Pordenone e dello Sportello Unico per le Attività Produttive

Coordinamento e supervisione

ing. Andrea Brusadin
Comune di Pordenone

Settore IV Gestione del territorio, infrastrutture, ambiente
Servizio Lavori pubblici e mobilità

U.O.C. Difesa del suolo, viabilità, mobilità urbana, protezione civile, verde pubblico

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione	5
Art. 2 Commissione agricoltura e territorio	5
Art. 3 Definizioni	5
Art. 4 I soggetti e la gestione del servizio di polizia rurale	7
Art. 5 Ordinanze del Sindaco	7
CAPO II – NORME GENERALI PER GLI AMBITI RURALI	9
Art. 6 Pulizia dei terreni incolti	9
Art. 7 Divieto di ingresso nei fondi altrui	9
Art. 8 Spigolature, rastrellature, raspollature	10
Art. 9 Accensione di fuochi nei fondi	10
Art. 10 Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo	10
Art. 11 Attività agricole ed esercizio venatorio	11
Art. 12 Allevamento di selvaggina e allo stato brado	11
Art. 13 Pascolo degli animali	11
Art. 14 Percorrenza di strade pubbliche con animali	12
Art. 15 Apiari e alveari	12
Art. 16 Cani a guardia di proprietà rurali	13
Art. 17 Animali di terzi sorpresi nei propri fondi	13
Art. 18 Trasporto di animali	13
Art. 19 Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali	13
Art. 20 Accertamento e smaltimento di animali morti	13
CAPO III AMBITI RURALI EDIFICATI	15
Art. 21 Fabbricati rurali ad uso abitativo	15
Art. 22 Norme generali sui fabbricati rurali strumentali	15
Art. 23 Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari	15
Art. 24 Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare	16
Art. 25 Divieto di attivazione di allevamenti	16
Art. 26 Nuovi recinti per gli animali	17
Art. 27 Depositi di foraggi e insilati	17
CAPO IV DIFESA DEL SUOLO, REGIME DELLE ACQUE E TUTELA DELLE STRADE	18
Art. 28 Deflusso delle acque	18
Art. 29 Scarico nei fossi	18
Art. 30 Fasce di rispetto e di tutela	18
Art. 31 Interventi e manutenzioni	19

Art. 32	Tombinatura di fossati	20
Art. 33	Interventi su situazioni preesistenti.....	20
Art. 34	Distanze per fossi, canali ed alberi.....	20
Art. 35	Irrigazione.....	21
Art. 36	Bacini di raccolta dell'acqua pluviale	21
Art. 37	Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole	22
Art. 38	Siepi e alberi prospicienti le strade.....	22
Art. 39	Strade private e vicinali	22
CAPO V SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE, GESTIONE DEL BOSCO, DEI BOSCHETTI E DELLE SIEPI.....		24
Art. 40	Prati stabili	24
Art. 41	Modalità di gestione e salvaguardia del bosco.....	24
Art. 42	Modalità di gestione di siepi e boschetti	24
Art. 43	Gestione di siepi e boschetti in ambiti di riordino fondiario e di realizzazione di opere pubbliche	25
Art. 44	Piante arboree e/o arbustive di pregio.....	25
CAPO VI INTERVENTI FITOIATRICI E MALATTIE DELLE PIANTE.....		27
Art. 45	Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrica	27
Art. 46	Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati.....	27
Art. 47	Impiego e irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	27
Art. 48	Disposizioni specifiche per vigneti di nuovo impianto.....	29
Art. 49	Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti	29
Art. 50	Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	30
Art. 51	Distribuzione di esche avvelenate	30
Art. 52	Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.....	30
Art. 53	Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	31
CAPO VII GESTIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO.....		32
Art. 54	Norme per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici di allevamento	32
Art. 55	Contenitori per stoccaggio e maturazione degli effluenti zootecnici di allevamento.....	32
Art. 56	Trasporto e spargimento degli effluenti zootecnici di allevamento	32
Art. 57	Modalità di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.....	33
CAPO VIII PREPARAZIONE, DEPOSITO E VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI.....		35
Art. 58	Vendita diretta di prodotti agricoli	35
Art. 59	Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati e non trasformati.....	36
CAPO IX SANZIONI.....		37
Art. 60	Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative	37
Art. 61	Sanzioni pecuniarie	37
Art. 62	Contestazione e notificazione.....	39
Art. 63	Sequestro e custodia delle cose.....	39

Art. 64	Rapporto e procedimento ingiuntivo.....	39
Art. 65	Sanzioni accessorie.....	40
Art. 66	Inottemperanza all'ordinanza	40
CAPO X ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.....		41
Art. 67	Entrata in vigore	41

ALLEGATI

Allegato 1	Scala di Beaufort
Allegato 2	Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
Allegato 3	Fasce di rispetto
Allegato 4	Distanze per fossi canali e alberi
Allegato 5	Distanza di rispetto dalle strade
Allegato 6	Perimetrazione centri abitati
Allegato 7	Reticolo idrografico di classe 5

MODELLI

Modello 1	Richiesta di autorizzazione per l'abbruciamento diffuso del materiale vegetale
Modello 2	Richiesta di autorizzazione del pascolo su terreni pubblici
Modello 3	Autorizzazione del pascolo su fondi privati
Modello 4	Denuncia di pascolo su terreni siti nel territorio comunale

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il Servizio di polizia rurale nell'ambito del territorio del Comune di Pordenone avente destinazione agricola o soggetto a vincoli di natura paesaggistico-ambientale, esterni al perimetro del centro abitato, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico e dalla planimetria allegata al Regolamento.
2. Gli articoli presenti nel "Capo IV Difesa del suolo, regime delle acque e tutela delle strade" nonché l'art.44 "Piante arboree e/o arbustive di pregio" e l'art. 47 "Impiego e irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti" si applicano indistintamente a tutto il territorio comunale.

Art. 2 Commissione agricoltura e territorio

1. Il Comune costituisce la commissione Agricoltura e Territorio con funzioni di ricerca, studio, proposta per tutti gli aspetti che riguardano il territorio rurale, ivi compresa la materia dell'acqua.
2. L'istituzione ed il funzionamento di detta commissione avverranno sulla base di specifico regolamento e sarà presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato e formata da membri scelti tra il personale delle organizzazioni professionali riconosciute maggiormente rappresentate sul territorio.

Art. 3 Definizioni

1. Nel presente Regolamento, sono valide le seguenti definizioni:

Centro abitato: perimetro del territorio comunale come individuato nell'Allegato 6.

P.R.G.C.: Piano Regolatore Generale Comunale vigente.

N.T.A.: Norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.C.

N.T.A. Geologico-idrauliche: Norme tecniche di attuazione Geologico-idrauliche del vigente P.R.G.C.

Regolamento invarianza idraulica: Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n.11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).

Servizio di polizia rurale: complesso di funzioni espletate per assicurare l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché delle norme del Comune di Pordenone, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

Bosco: fatti salvi i casi specifici di esclusione e le deroghe compendiate dalle norme forestali vigenti, si considerano bosco le superfici ai sensi dell'art. 6 della L.R. 9 del 2007 "Norme in materia di risorse forestali e del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali 3 aprile 2018 n. 34.

Boschetto: qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari, vegetante su terreni aventi dimensioni inferiori a quelle minime stabilite per la definizione di bosco, ed in ogni caso aventi una superficie superiore a 100 mq.

Siepe: insieme di specie vegetali con andamento e sviluppo lineare, di almeno 2-4 metri di larghezza, con la funzione di delimitazione dei fondi, funzione di riparo, frangivento e di protezione delle sponde dei corsi d'acqua; può avere composizione monospecifica o plurispecifica.

Piante di pregio: singole piante arboree e/o arbustive o piccoli raggruppamenti delle stesse che, pur non essendo riportate in elenchi ufficiali di disposizioni legislative nazionali e/o regionali (Legge quadro nazionale 10/2013; Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 23/10/2014, il D.P.Reg. 7/08/2018 n. 160/Pres. e successive modifiche ed integrazioni), per età, portamento, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche sono percepite dalla collettività come piante di valore storico, culturale e paesaggistico di interesse comunale.

Difesa del suolo: il complesso delle azioni ed attività riferibili alla tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e collettori, degli specchi lacuali, delle acque sotterranee, nonché del territorio a questi connessi, aventi le finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare l'uso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate;

Dissesto idrogeologico: la condizione che caratterizza aree ove processi naturali o antropici, relativi alla dinamica dei corpi idrici, del suolo o dei versanti, determinano condizioni di rischio sul territorio;

Corsi d'acqua di classe 5: reticolo idrografico minore come definito e regolamentato dall'art. 4, comma 1, della L.R.29.04.2015, n. 11 e riportato nella cartografia del PRGC aventi carattere di pubblica utilità;

Reticolo idrografico minore secondario: l'insieme di scoline, fossati interpoderali e fossati di guardia della viabilità che costituiscono il sistema drenante secondario e che non sono non regolamentati dalla L.R.29.04.2015, n. 11;

Ritombamento: occlusione parziale o completa di collettori facenti parte dei corsi d'acqua di classe 5 o del reticolo idrografico minore secondario, mediante riempimento con materiale di qualsiasi natura;

Tombinatura: incanalare all'interno di tubazioni acque che scorrono a cielo aperto;

Effluenti zootecnici di allevamento: l'effluente zootecnico di allevamento, può essere non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni. Sono assimilati al liquame, se provenienti dall'attività di allevamento:

- a. i liquidi di sgrondo percolati da materiali spalabili in fase di stoccaggio;
 - b. i liquidi di sgrondo percolati da accumuli di letame;
 - c. le frazioni non palabili di effluenti zootecnici, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici;
 - d. i liquidi di sgrondo percolati dai foraggi insilati;
- o palabili, derivante dalle deiezioni del bestiame, o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, in grado, se disposte in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica loro conferita.

Prodotti agricoli non trasformati: si definiscono tali gli ortofruttilicoli che dopo la raccolta non sono stati sottoposti ad alcun trattamento che ne modifichi le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche, nonché le uova e gli animali vivi.

Prodotti agricoli trasformati: si definiscono tali tutti i prodotti derivanti dalle attività connesse ai sensi dell'art. 2135 cc comma 3, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali.

Vigneti di nuovo impianto: si definiscono tali i vigneti messi a dimora successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 4 I soggetti e la gestione del servizio di polizia rurale

1. Il servizio di polizia rurale rientra nell'ambito delle competenze della Polizia Locale, dei servizi/uffici tecnici comunali competenti per materia o altri uffici comunali allo scopo identificati e dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'art.57 del CPP.
2. L'amministrazione Comunale si fa carico di promuovere e divulgare il presente regolamento al fine di prevenire le infrazioni anche attraverso le azioni e le forme comunicative che si riterranno opportune.
3. Il Comune può avvalersi di Associazioni di Volontariato Locali che eseguono attività di monitoraggio sul territorio per verificare l'applicazione e l'osservanza del presente regolamento. Eventuali inottemperanze saranno segnalate alla Polizia Locale e/o agli uffici tecnici competenti per gli accertamenti dovuti.

Art. 5 Ordinanze del Sindaco

1. Il Sindaco, salvi i poteri straordinari che, ai sensi degli articoli 50 e 54 del [D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267](#), gli sono demandati in materia edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, ha la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento, che abbiano il carattere della generalità.
2. In applicazione delle attribuzioni di legge spetta al dirigente/responsabile della Polizia Locale o dei Servizi Tecnici Comunali competenti per materia, la facoltà di emettere ordinanze ordinarie ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento.
3. Le ordinanze di cui al comma 2 del presente articolo devono avere i seguenti requisiti:
 - a. devono essere dirette a persone ben identificate, di cui è individuato cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;
 - b. devono essere motivate con l'esposizione dettagliata delle inadempienze o dei fatti contestati e con l'indicazione delle norme di Regolamento di polizia rurale violate;
 - c. devono diffidare il destinatario a cessare immediatamente il comportamento illecito ed a porre rimedio, entro il termine fissato, alle conseguenze dello stesso.
4. Il Sindaco ha facoltà di sospendere o integrare transitoriamente, per ragioni straordinarie e/o di carattere atmosferico, alcune norme del presente regolamento mediante ordinanza o avviso da pubblicare all'albo

pretorio. Dette norme avranno carattere transitorio e potranno avere durata non superiore a 60 gg. dalla data d'emissione.

Capo II – Norme generali per gli ambiti rurali

Art. 6 Pulizia dei terreni incolti

1. Si rimanda a quanto previsto all'Art.15 "Terreni non edificati ed aree Scoperte" di cui al Regolamento Comunale di Igiene approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.112 del 12/11/2007, modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 18/06/2018.
2. Nell'eventualità si tratti di terreni inseriti nelle domande di contributo PAC, per i quali i proprietari/conduttori abbiano scelto l'opzione della "non coltivazione", si dovranno prendere in considerazione esclusivamente le normative europee previste per codesti casi.

Art. 7 Divieto di ingresso nei fondi altrui

1. Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, con l'unico limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso.
2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del [Codice Civile](#), è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzi la presenza di idonea segnaletica dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei.
3. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza di cui all'Art. 5 del presente Regolamento, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso.
4. È possibile accedere ai fondi altrui per inseguire sciami di api, entro 2 giorni dalla sciamatura ai sensi dell'art. 924 cc. e al proprietario spetterà un'indennità se l'accesso cagiona un danno. L'accesso a fondi altrui è altresì consentito per:
 - a) l'inseguimento di altri animali (art.843 cc);
 - b) la raccolta di funghi (ai sensi della LR25/2017);
 - c) la raccolta di chiocciole (ai sensi della LR 9/2007).
5. Previa motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito, con ordinanza di cui all'Art. 5 del presente Regolamento, per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse, e per consentire le manutenzioni di canali irrigui e fossi di scolo da parte degli Enti territorialmente competenti che ne abbiano la gestione.
6. L'accesso e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui, anche se incolti e non muniti dei recinti o dei ripari, è regolamentato dalle leggi vigenti in materia di proprietà. Gli aventi diritto al passaggio sui fondi di proprietà pubblica, per legge o per servitù o in forza di un permesso, devono evitare con ogni cura di provocare danni alle colture, alle piante, alle siepi ed a qualunque altra parte del fondo stesso. Sono consentite le gite ed escursioni, ma è obbligatorio percorrere, per tutte le zone coltivate o utilizzate per attività agricole, pascolative,

zootecniche e boschive, soltanto le strade, i sentieri ed i passaggi silvo-pastorali chiaramente segnalati ed usualmente battuti dal consueto transito pedonale.

Art. 8 Spigolature, rastrellature, raspollature

1. Sui fondi altrui è vietato spigolare, rastrellare e raspollare senza il consenso del proprietario, anche se i fondi risultano interamente spogliati dal raccolto.

Art. 9 Accensione di fuochi nei fondi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 10 del presente Regolamento, nei fondi è vietato accendere fuochi.
2. La bruciatura nei fondi di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è punita come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del [D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.](#)
3. È esclusa dal divieto del presente articolo l'accensione di fuochi finalizzata alla cottura di cibi o al riscaldamento di persone all'addiaccio, purché tale operazione sia controllata e confinata ed eseguita con materiali combustibili idonei (legna, carbone o loro derivati).

Art. 10 Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo

1. È consentito eseguire l'abbruciamento di materiale vegetale rientrante nella definizione di cui all'art 185 comma 1 lettera f) del D.Lgs 152/2006 con le modalità indicate al comma 2 del presente articolo; di tale materiale è consentita la combustione in cumuli e in quantità giornaliere conformi all'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006, nell'orario compreso tra l'alba ed il tramonto, ed in ogni caso adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose.
2. Per l'accensione di fuochi dovranno essere rispettate le seguenti modalità:
 - a. il fuoco dovrà essere acceso a non meno di m. 100 da qualsiasi fabbricato, dalle strade comunali, vicinali e dagli ambiti boscati o di tutela ambientale;
 - b. il fuoco non potrà essere prolungato oltre gli orari consentiti e dovrà essere completamente spento di volta in volta;
 - c. il fuoco dovrà essere presidiato da un numero di persone idonee a prevenire qualsiasi propagazione del fuoco;
 - d. nelle giornate ventose le operazioni di accensione ed abbruciamento sono consentite solo in presenza di vento di intensità non superiore a gradi 2 "brezza leggera" della scala Beaufort (Allegato 1) al fine di evitare che le faville provenienti dalla combustione possano innescare ulteriori focolai.
 - e. Le imprese agricole soggette al rispetto del regime di condizionalità, nel caso in cui vogliano ricorrere all'abbruciamento diffuso del materiale vegetale, devono richiedere l'autorizzazione al servizio fitosanitario regionale di ERSA, e per conoscenza al comune, come previsto dalla DGR 679/2020 – Allegato 1 -BCAA 6
3. Nei casi in cui sia impossibile l'accumulo del materiale vegetale, l'abbruciamento diffuso dello stesso deve essere autorizzato dal Comune (Modello 01).

4. Il Comune e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà, ai sensi del DL 91/2014, di sospendere, differire o vietare la combustione all'aperto del materiale vegetale indicato al comma 1 del presente articolo, in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

Art. 11 Attività agricole ed esercizio venatorio

1. L'utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia è regolamentata dall'art. 15 L. 157/1992.
2. Indipendentemente dalla coltura in atto e fatte salve le eccezioni previste dalle speciali norme venatorie, l'esercizio della caccia non è consentito per i casi regolamentati dall'art.21 della L 157/1992.
3. Qualora il proprietario intenda vietare l'accesso al fondo ai cacciatori dovrà provvedere a quanto previsto dall'art.15 comma 8 della L 157/1992.

Art. 12 Allevamento di selvaggina e allo stato brado

1. L'allevamento di animali selvatici a scopo alimentare, ovvero destinati al ripopolamento di riserve di caccia, è autorizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, previo nulla osta del Servizio Veterinario competente per territorio.
2. Gli allevamenti di selvaggina, di cui al comma 1 del presente articolo, sono sottoposti al controllo di polizia veterinaria in quanto attività zootecnica.
3. È consentito l'allevamento allo stato brado, inteso come allevamento nell'ambiente naturale, o nello stato di libertà, nel rispetto delle normative vigenti, purché sia rispettata la distanza minima dei recinti di 50 m dai fabbricati residenziali di terzi.
4. Gli allevamenti devono essere collocati in area agricola ed in fondi chiusi da recinti fissi o mobili, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti. A tale scopo i recinti non potranno essere inferiori a m 1,50 in altezza per gli equini e per i bovini e m 1,00 per le altre specie consentite.

Art. 13 Pascolo degli animali

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; gli stessi devono inoltre osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti laddove applicabili.
2. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone o cose, o intralcio alla circolazione stradale.
3. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi (Modello 02).
4. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo dei fondi stessi. (Modello 03).

5. Il pascolo notturno (dalle ore 20:00 alle ore 06:00) è permesso solo in aree chiuse da idonei recinti atti a consentire l'attuazione di appropriate tecniche di pascolamento e ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture, alle persone, alle cose o ad altri animali.
6. I pastori in transito hanno l'obbligo di comunicare al Comune, almeno due giorni prima del loro arrivo, l'occupazione dei terreni che hanno preso in godimento per il pascolo (Modello 04).

Art. 14 Percorrenza di strade pubbliche con animali

1. Lungo le strade pubbliche la circolazione di animali condotti al pascolo è consentita solo sulle strade classificate sotto il profilo tecnico funzionale come "strade locali"; è vietato, in ogni caso, condurre moltitudini di animali al pascolo lungo strade caratterizzate da intenso traffico, a prescindere dalla loro classificazione tecnico funzionale.
2. Fatte salve le disposizioni dell'art. 184 del [Codice della Strada](#), D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285, nel percorrere le "strade locali", i conduttori di armenti o greggi o altre moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose.
3. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame.
4. È vietato percorrere le vie del territorio comunale durante le ore notturne.

Art. 15 Apiari e alveari

1. Gli apiari devono essere collocati a non meno di m 10 da strade di pubblico transito e a non meno di 5 metri dai confini di proprietà pubbliche o private. Il rispetto delle suddette distanze non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno 2 metri o se sono interposti, senza soluzione di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere un'altezza di almeno 2 metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.
2. Tutti i proprietari di apiari hanno l'obbligo di apporre un cartello identificativo in un luogo chiaramente visibile in prossimità di ogni apiario contenente almeno il codice identificativo univoco. Le modalità di gestione e caratteristiche del cartello identificativo sono stabilite nel manuale operativo di cui al Decreto Ministeriale 11/08/2014 di attuazione del Decreto Ministeriale 04/12/2009.
3. Per tutti gli obblighi e le specifiche attività inerenti all'apicoltura, si rimanda alle norme specifiche di settore L.313 del 24/12/2004 e [L.R. n. 6 del 18/03/2010](#).

Art. 16 Cani a guardia di proprietà rurali

1. I cani a guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.
2. I proprietari dei suddetti cani devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.
3. Ai cani da guardia delle case coloniche e dei fabbricati rurali posti in prossimità delle strade deve essere impedito l'accesso alle strade stesse.

Art. 17 Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

1. Chiunque trova nei propri fondi animali mansuefatti appartenenti a terzi, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute ed al risarcimento di eventuali danni, può provvisoriamente trattenerli fino al momento del ritiro da parte del proprietario, che, se conosciuto, deve essere tempestivamente avvisato.
2. Ai sensi dell'art. 925 del Codice Civile, il ritrovatore dell'animale mansuefatto ne acquista la proprietà, nel caso in cui il proprietario dell'animale smarrito sia stato avvertito e non abbia reclamato la restituzione dello stesso entro venti giorni da quando ha avuto conoscenza del luogo in cui esso si trovava.

Art. 18 Trasporto di animali

1. Il trasporto di animali dovrà rispettare le direttiva del D.Lgs 30/12/1992 n° 532 in attuazione della Direttiva 91/628/CE e del D.P.R. 8 febbraio 1954 n° 320.

Art. 19 Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune ed all'Azienda Sanitaria competente per territorio, qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.
2. A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevano i sintomi sospetti di malattie infettive o diffuse hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'autorità sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti e di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i corsi d'acqua con gli animali sani; gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.
3. I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Art. 20 Accertamento e smaltimento di animali morti

1. Il servizio veterinario deve accertare la causa di morte di animali infetti o sospetti di esserlo.
2. L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954 n° 320, esclusivamente

con ordinanza del Sindaco su conforme parere dei competenti servizi veterinari e di igiene pubblica della Azienda Sanitaria competente per territorio.

3. Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità alle norme del [D.Lgs. 14 dicembre 1992 n° 508](#), o di specifiche norme di polizia veterinaria che prevedono il ritiro da parte di ditta autorizzata.

Capo III Ambiti rurali edificati

Art. 21 Fabbricati rurali ad uso abitativo

1. I fabbricati rurali sono gli immobili posti al servizio di terreni agricoli, in quanto utilizzati quale abitazione dell'imprenditore agricolo.
2. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle case rurali, sono subordinate al rispetto delle norme del vigente strumento urbanistico.
3. I fabbricati rurali sono soggetti alle medesime norme igienico sanitarie ed edilizie previste per le abitazioni urbane.
4. Le case rurali sono soggette al rispetto delle norme ambientali (T.U. D.Lgs. n.152/2006 smi)

Art. 22 Norme generali sui fabbricati rurali strumentali

1. Per fabbricati rurali strumentali si intendono tutte le costruzioni destinati all'esercizio dell'attività produttiva agricola: fienili, ricoveri per animali, concimaie, locali di deposito, locali per la vendita e conservazione di prodotti agricoli, nonché forni essiccatoi ed altri annessi rurali.
2. Fatte salve le norme urbanistiche comunali, i nuovi fabbricati rurali strumentali devono essere realizzati in modo da essere adeguatamente separati dai fabbricati destinati ad uso abitativo.
3. Possono costituire eccezione alla regola di cui al comma 2 del presente articolo i fabbricati rurali adibiti alla vendita diretta di prodotti agricoli, che possono essere realizzati in adiacenza alle costruzioni adibite ad uso abitativo. I locali di deposito delle derrate alimentari per uso zootecnico devono essere idonei a riparare le derrate stesse dalla pioggia ed a preservare la stabilità delle loro caratteristiche merceologiche e sanitarie.
4. Le aperture dei locali adibiti al deposito di derrate alimentari per uso zootecnico, fatta eccezione per i fienili ed i locali adibiti alla raccolta e al deposito di insilati, devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.
5. È vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari per uso zootecnico anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri prodotti fitosanitari, per i quali si rimanda al Piano di Azione Nazionale (PAN) istituito con decreto legislativo 14 agosto 2012 n.150 in recepimento alla direttiva 2009/128/CE.
6. I fienili sopraelevati devono essere dotati di parapetto di protezione contro le cadute dall'alto ed essere accessibili in sicurezza.
7. I depositi di legname da ardere, paglia, fieno, fascine, nonché di ogni altro materiale infiammabile o esplosivo sono soggetti alle norme vigenti per la prevenzione degli incendi.

Art. 23 Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari

1. I ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari, fatte salve le norme urbanistiche specifiche, dovranno essere costruiti o adeguati in conformità ai seguenti criteri:

- a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
- b) evitare il ristagno delle deiezioni;
- c) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
- d) favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;
- e) non provocare odori e disagi per le abitazioni viciniori;
- f) garantire protezione e benessere agli animali;
- g) il box per cani, da intendersi come struttura comprensiva anche dell'area di pertinenza recintata, qualora esistente, deve essere ubicato ad una distanza non inferiore ai 10 metri lineari dall'abitazione più vicina.

Art. 24 Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare

1. I nuovi fabbricati costituenti ricoveri zootecnici, per l'allevamento delle diverse specie animali, devono essere realizzati nel rispetto dello strumento urbanistico vigente, conformemente alle norme di settore ed alle altre disposizioni legislative e regolamentari, comunitarie e nazionali, in materia di sicurezza e di benessere degli animali nonché in conformità alla legislazione in materia ambientale.
2. Ai fini di una corretta profilassi sanitaria, gli ovini ed i caprini possono essere tenuti, nello stesso ricovero, insieme ai bovini e bufalini, solo se aventi lo stesso livello sanitario.
3. È vietato allevare gli animali da cortile, i colombiformi ed altre specie di uccelli nei ricoveri di bovini, ovini, caprini.
4. Il proprietario degli animali allevati nei ricoveri di cui al presente articolo è tenuto a comunicare al Servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio, la loro presenza indicandone la specie ed il numero.
5. La costruzione dei ricoveri di cui al comma 1 del presente articolo è soggetta ad autorizzazione del Comune che la rilascia previo parere favorevole del servizio igiene e sanità dell'Azienda Sanitaria, per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del servizio veterinario territorialmente competente per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffuse delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.

Art. 25 Divieto di attivazione di allevamenti

1. Fatte salve le preesistenze, nelle zone omogenee di territorio indicate con le lettere A (centro storico) – B (di completamento) – C (di espansione) – H (commerciale) – D (industriale), nel vigente P.R.G.C., è vietato allevare le seguenti specie animali: suini; ovini; caprini; bovini; equini. È consentito detenere cani nella misura non eccedente i 5 capi adulti.

Art. 26 Nuovi recinti per gli animali

1. I nuovi recinti per il contenimento, anche solo temporaneo, di animali, ad eccezione di quelli adibiti a pascolo o prato-pascolo, devono essere collocati ad almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi, e l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dai relativi terreni al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e non causare inquinamento ambientale.
2. Le norme di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione della distanza di metri 20 dalle abitazioni di terzi, si applicano anche ai recinti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 27 Depositi di foraggi e insilati

1. I nuovi depositi di foraggi ed insilati, fatte salve le N.T.A. del P.R.G.C., devono distare almeno m 20 dalle abitazioni del proprietario o avente causa ed almeno m 50 dalle abitazioni di terzi.
2. È vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola sotto i manufatti stradali, i ponti, i cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze.

Capo IV Difesa del suolo, regime delle acque e tutela delle strade

Art. 28 Deflusso delle acque

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche (R.D. 25 luglio 1904, n° 523).
2. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.
3. Fatto salvo l'obbligo di attenersi alle norme edilizie e al principio di invarianza idraulica da applicarsi alle trasformazioni edilizie ed agrarie, ai sensi del Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n.083/Pres. "Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)" e al rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione Geologico-Idrauliche del PRGC, si raccomanda fortemente la creazione di invasi locali oppure, in caso di terreni ghiaiosi, la creazione di invasi disperdenti in grado di trattenere temporaneamente il corrispondente di minimo 20 mm di pioggia caduti nel terreno interessato, in modo da laminare la portata di piena nella rete idraulica locale, sia essa il reticolo idrografico minore che la rete fognaria, rispettando i diametri massimi degli eventuali scarichi consentiti dalle Norme Tecniche di Attuazione Geologico-Idrauliche del PRGC.

Art. 29 Scarico nei fossi

1. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

Art. 30 Fasce di rispetto e di tutela

1. Fatti salvi i contenuti del R.D. 11.12.1933 n.1775 e del R.D. 25.07.1904 n. 523, per quanto attiene i corsi d'acqua di classe 5 è prevista una fascia di non edificabilità di larghezza minima di m 10,0 m dal ciglio superiore di sponda degli alvei e invasi di piena ordinaria, al fine della sicurezza idraulica, conservazione e rivalutazione ambientale dei luoghi. In area urbana, e su motivata richiesta, la distanza dal bordo di scarpata può essere ridotta in deroga a m 4,0.
2. Dovrà essere prevista una fascia di rispetto minima di m 4,0 dal ciglio superiore di sponda degli alvei dei corsi d'acqua di classe 5, priva di coltivazioni ed interclusa ai lavori di aratura o che, in generale, comportino la lavorazione del terreno
3. Dovrà essere prevista una fascia di rispetto minima di m 1,0 dal ciglio superiore di sponda degli alvei dei corsi d'acqua del reticolo minore, priva di coltivazioni ed interclusa ai lavori di aratura o che, in generale, comportino la lavorazione del terreno

4. In particolare per i corsi d'acqua di classe 5 localizzati in sinistra orografica del fiume Noncello (località Vallenoncello, Villanova, Borgomeduna e parte di Torre; zone idraulicamente più vulnerabili) dovrà essere prevista una fascia di rispetto minima di m 3,0 dal ciglio superiore di sponda degli alvei in cui non dovrà essere presente vegetazione arborea o qualsiasi altro impedimento in modo da consentire le manutenzioni periodiche da eseguirsi a carico dell'Ente preposto anche con idonei mezzi meccanici.
5. Fatti salvi i contenuti del R.D. 11/12/1933 n.1775 e del R.D. 25/07/1904 n. 523, per quanto attiene il reticolo idrografico minore secondario, nell'esecuzione di lavori di aratura di fondi attraversati o confinati da fossi, o di qualsiasi altro intervento nei terreni adiacenti il reticolo idrografico, gli interessati sono tenuti ad eseguire le operazioni mantenendo una distanza minima di m 1,0 dal ciglio del fosso in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi o la rovina delle scarpate.

Art. 31 Interventi e manutenzioni

1. Per ogni intervento che interagisca sia con corsi d'acqua di classe 5 che con il reticolo idrografico minore secondario, dovrà essere verificata e garantita l'assenza di ripercussioni negative sul regime idraulico di monte e di valle.
2. Per tutte le opere da realizzarsi in fregio sia con corsi d'acqua di classe 5 che con il reticolo idrografico minore secondario, dovrà essere richiesto parere idraulico al competente Ente preposto.
3. A tutela del naturale regime delle acque, i proprietari o conduttori dei fondi non possono modificare la struttura ed il percorso di fossi o canali senza la preventiva autorizzazione del Comune e degli uffici regionali competenti.
4. Le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei corsi d'acqua di classe 5 rimangono a carico dell'Ente preposto alla difesa del suolo. I proprietari frontisti hanno l'obbligo di garantire l'accesso al reticolo per l'esecuzione delle suddette manutenzioni.
5. Ai proprietari di terreni su cui insistono scoline, fossati interpoderali e fossati di guardia della viabilità è fatto obbligo di mantenere il sedime libero da materiale fangoso/litoido o dalla vegetazione spontanea, in modo che la sezione di deflusso risulti sempre libera. Alla stregua delle canalizzazioni a cielo aperto, devono essere mantenuti anche eventuali manufatti, quali tombini e ponticelli. Il materiale di derivazione dallo spurgo o dallo sfalcio deve essere prontamente rimosso dall'alveo stesso o dalle aree limitrofe e smaltito o riutilizzato secondo le normative vigenti ed adottando gli opportuni accorgimenti volti a ridurre l'intorbidimento delle acque.
6. Gli interventi di manutenzione ordinaria del reticolo idrografico minore quali lo sfalcio, il decespugliamento e la rimozione del fogliame dovranno essere eseguiti preferibilmente nella stagione invernale e avere cadenza minima annuale. Gli interventi di manutenzione straordinaria quali gli espurghi dovranno essere eseguiti non meno di una volta ogni due anni.
7. I fossi di guardia delle strade comunali, vicinali e rurali devono essere mantenuti con le modalità sopra indicate da parte dei frontisti per la sponda di competenza.
8. I fossi di guardia delle strade comunali, vicinali e rurali ricadenti nelle aree del territorio comunale soggette ad allagamento per le piene dei fiumi Noncello e Meduna devono essere ripuliti dai detriti trasportati dalla corrente

delle acque di piena dai proprietari o aventi causa non appena queste si siano ritirate e le strade siano tornate transitabili.

9. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.
10. Nel caso in cui vengano accertate da parte del Comando di Polizia Locale, coadiuvato dagli uffici tecnici comunali competenti, situazioni di carenza o inadeguata manutenzione di cui al presente articolo verrà applicato l'Art. 5.

Art. 32 Tombinatura di fossati

1. Sono vietate tutte le operazioni volte al ritombamento sia dei corsi d'acqua di classe 5 sia del reticolo idrografico minore secondario.
2. Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e delle norme tecniche di attuazione del P.A.I.L., sono vietate le tombinature dei corsi d'acqua di classe 5, eccezione fatta per la realizzazione di passi carrabili, qualora debitamente autorizzati dell'Ente preposto.
3. Tali accessi ai fondi privati devono essere realizzati prioritariamente con tecniche costruttive tali da conservarne la sezione idraulica (ponticelli o manufatti scatolari).
4. Nel caso in cui sia verificata l'impossibilità nella realizzazione di detti manufatti, la tombinatura dovrà essere realizzata con diametro adeguatamente dimensionato e comunque non inferiore a 80 cm; se tale diametro non risulta compatibile con lo stato di fatto, la sezione dovrà essere non inferiore a 1,5 volte la sezione di monte, salvo eccezioni da motivare di volta in volta e che devono comunque essere sottoposte al rilascio di apposito parere idraulico dell'Ente preposto; la lunghezza massima della tombinatura è di 8,0 m.
5. Tombinamenti in zone urbane sono permessi per ragioni di sicurezza adeguatamente motivate, previo parere favorevole dell'Ente preposto, purché siano inseriti pozzetti d'ispezione a ogni incrocio e cambio di direzione e comunque almeno ogni 25 m, siano utilizzate tubazioni adeguatamente dimensionate, comunque aventi i diametri minimi indicati nel punto precedente e sia sempre previsto l'inserimento di una griglia a maglia larga a monte di ogni tratto tombinato, comunque sfiorabile in sommità o lateralmente.

Art. 33 Interventi su situazioni preesistenti

1. Nel caso in cui vengano accertate situazioni preesistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, che comportano o potrebbero comportare rischi sotto l'aspetto idraulico e idrogeologico in quanto violano in tutto o in parte le distanze di cui all'Art. 30 o le prescrizioni di cui all'Art. 32, si applica l'Art. 5.

Art. 34 Distanze per fossi, canali ed alberi

1. Chiunque abbia intenzione di scavare fossi o canali presso il confine di proprietà privata deve osservare una distanza di rispetto dall'altrui proprietà almeno uguale alla profondità del fosso o del canale; tale distanza, che in ogni caso non può essere inferiore ad un metro, va misurata come disposto dall'articolo 891 del [Codice Civile](#).

2. Per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali la distanza di cui al comma 1 del presente articolo va misurata dal confine di proprietà demaniale, così come definito dall'art.3 del [Codice della Strada](#), che in ogni caso non può essere inferiore a tre metri.
3. Per la realizzazione di canali di bonifica e/o irrigui di competenza degli Enti di bonifica, si applicano le distanze previste dalle specifiche leggi in materia o i regolamenti degli Enti stessi.
4. Fatte salve le norme dei commi 5 e 6 del presente articolo, le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dell'articolo 892 del [Codice Civile](#).
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, la distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a sei metri; all'interno dei centri abitati si applicando le distanze fissate dall'articolo 892 del [Codice Civile](#).
6. Le distanze da rispettare per impiantare siepi vive e piantagioni, o collocare recinzioni lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 26, commi 7 e 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del [Codice Civile](#).

Art. 35 Irrigazione

1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.
2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.
4. I soggetti aventi l'onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni alle abitazioni medesime.

Art. 36 Bacini di raccolta dell'acqua pluviale

1. Fatto salvo il rispetto delle distanze minime prescritte dall'art. 889 del [Codice Civile](#), e le N.T.A. del vigente P.R.G.C., la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali deve essere preventivamente denunciata al Comune ai sensi della L.R. 19/2009.
2. Fatto salvo l'obbligo di presentazione della denuncia di cui al comma 1 del presente articolo, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali nella fascia di rispetto stradale è soggetta alla autorizzazione dell'Ente proprietario della strada; in tal caso la distanza da osservare tra il punto

più vicino del perimetro esterno dei bacini e il confine della strada pubblica non può essere inferiore alla profondità del bacino, ed in ogni caso, non inferiore a metri 3.

3. I bacini di raccolta di acqua pluviale di cui al presente articolo devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:
 - a. il fondo e le pareti devono essere impermeabili;
 - b. il bacino deve essere adeguatamente recintato al fine di prevenire cadute accidentali al loro interno di persone e/o animali.
4. Dal presente articolo sono esclusi i bacini ad uso laminazione ed infiltrazione.

Art. 37 Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole

1. È vietato occupare le strade pubbliche con trattrici e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di manovre attinenti alle attività agro-silvo-pastorali.
2. È vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli.
3. Nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal ciglio del fosso, in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale; nei casi in cui le strade non siano dotate di cunetta, i proprietari dei fondi sono egualmente tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal confine stradale.
4. I frontisti delle strade di uso pubblico, per eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade stesse, non possono arare i loro fondi sino al confine di proprietà stradale, ma devono formare lungo lo stesso una regolare capezzagna di larghezza minima di m 3,0, qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada, e di larghezza minima di m 1,0, nei casi di aratura parallela alla stessa.

Art. 38 Siepi e alberi prospicienti le strade

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi ed i canali di scolo o di irrigazione.
2. È fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

Art. 39 Strade private e vicinali

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, delle strade private, interpoderali o di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza.

2. Le strade vicinali ad uso pubblico, essendo assimilate dall'art. 2 del [Codice della Strada](#) alle strade comunali, sono soggette alle norme vigenti per le strade pubbliche; per cui gli oneri di manutenzione sono a carico del Comune.

Capo V Salvaguardia del paesaggio rurale, gestione del bosco, dei boschetti e delle siepi

Art. 40 Prati stabili

1. I prati stabili sono definiti, censiti e regolamentati dalla L.R. 9/2005 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali) e dall'allegato I della DIR 92/43/CEE (Direttiva Habitat).

Art. 41 Modalità di gestione e salvaguardia del bosco

1. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica, in particolare al Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n.34 "Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali" e la L.R. 9 del 23/04/2007;

Art. 42 Modalità di gestione di siepi e boschetti

1. La forma di governo e le modalità di trattamento adottate per la gestione di siepi e boschetti devono essere conformi alle tradizioni agricole locali ed alle specifiche pratiche di selvicoltura naturalistica di cui all'art. 13 della LR 9/2007 e al Regolamento Forestale vigente.
2. Nelle siepi potranno essere effettuati tagli cedui a raso o a capitozza, dal 1° ottobre al 15 aprile, avendo cura di mantenere vitale la capacità pollonifera delle ceppaie; sono tuttavia preferibili interventi più frequenti ma di entità contenuta piuttosto che sporadici tagli invasivi.
3. Le siepi ubicate in prossimità di pubblica viabilità devono essere controllate con periodiche ceduzioni e/o tagli di contenimento, volti ad evitare uno sviluppo delle piante o dei rami che possa creare rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione.
4. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del [Codice della Strada](#), il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di siepi e boschetti con l'emanazione di specifiche ordinanze ai sensi dell'Art. 5 del presente Regolamento.
5. Fatte salve le N.T.A. del vigente P.R.G.C., l'eliminazione totale o parziale delle siepi e boschetti è soggetta a preventiva comunicazione al Comune, corredata da dettagliata documentazione descrittiva dell'intervento; il Comune, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, al fine tutelare interessi pubblici di natura idraulica, agronomico-forestale e paesaggistica, può inibire la realizzazione dell'intervento, ovvero imporre particolari modalità per la sua realizzazione ed eventuali compensazioni della vegetazione espantata con nuovi impianti o con l'esecuzione di altri interventi di miglioramento paesaggistico/ecologico locale; decorso il suindicato termine nel silenzio protratto del Comune, l'intervento può essere eseguito.

Art. 43 Gestione di siepi e boschetti in ambiti di riordino fondiario e di realizzazione di opere pubbliche

1. Nei casi in cui si ricada in ambiti territoriali di riordino fondiario, di riassetto della proprietà fondiaria e di sistemazioni agrarie e forestali, è obbligatorio, in conseguenza dell'espianzione di siepi o boschetti, realizzare nuovi impianti in compensazione pari ad una volta e mezza quella espianata.
2. Nelle fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo, è obbligatorio comunicare al Comune l'espianzione di siepi o boschetti, almeno trenta giorni prima dell'intervento; tale comunicazione di inizio di attività deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a. documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - b. descrizione degli interventi previsti;
 - c. elenco delle specie da eliminare e di quelle da impiantare in compensazione;
 - d. superficie di espianzione e di nuovo impianto;
 - e. estremi catastali delle aree interessate;
 - f. durata dei lavori.
3. Il Comune entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, può motivatamente vietare l'intervento o prescriverne le particolari modalità di attuazione; in assenza di tali atti l'espianzione può essere effettuata.
4. Nei casi in cui si renda necessario espianare siepi e boschetti per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, non è obbligatorio l'intervento compensativo di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 44 Piante arboree e/o arbustive di pregio

1. Al fine di tutelare l'integrità delle piante di pregio presenti nel territorio, il Comune valuta ogni singolo caso e predispone l'elenco ufficiale delle piante arboree e/o arbustive di pregio.
2. Si definiscono piante di pregio singole piante arboree e/o arbustive o piccoli raggruppamenti delle stesse che, pur non essendo riportate in elenchi ufficiali di disposizioni legislative nazionali e/o regionali (L.R. 8 giugno 1993, n. 35 e D.P.G.R. 20 settembre 1995 n. 313/Pres.), per età, portamento, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche sono percepite dalla collettività come piante di valore storico, culturale e paesaggistico di interesse comunale.
3. Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo, gli elementi vegetali che costituiscono piante di pregio sono identificati con apposito atto comunale che ne delinea le caratteristiche.
4. È vietato distruggere o alterare i beni inclusi nell'elenco ufficiale delle piante arboree e/o arbustive di pregio.
5. Qualora nell'elenco comunale di cui al comma 1 siano incluse piante di proprietà privata, il Comune stipula con i proprietari delle stesse una specifica convenzione finalizzata a disciplinare le modalità e la ripartizione degli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria delle piante, al fine di assicurarne l'integrità e la conservazione.

6. Nel caso in cui si verifichi, per eventi imprevedibili, incidenti, maltempo o altre condizioni, il danneggiamento delle piante di pregio o di parte di esse, il Comune, sentiti gli uffici tecnici competenti, può disporre ordinanze di taglio totale o parziale degli esemplari per ragioni di pubblica incolumità.
7. Se tali esemplari risultano di proprietà comunale, sarà il Comune stesso a provvedere al taglio totale o parziale degli esemplari per ragioni di pubblica incolumità e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
8. Il presente articolo si applica sull'intero territorio comunale.

Capo VI Interventi fitoiatrici e malattie delle piante

Art. 45 Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrice

1. È obbligatorio per chiunque segnalare al Servizio Fitosanitario Regionale la presenza o la manifestazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, i gestori di aziende agricole devono segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE come modificata dal Reg. UE 2031/2016 del 26 ottobre 2016, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme di lotta obbligatoria.
2. La segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuata direttamente al Servizio Fitosanitario Regionale, oppure tramite le Autorità comunali, ovvero tramite i Servizi di lotta guidata ed integrata operanti sul territorio.
3. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.
4. L'obbligo dell'esecuzione degli interventi di difesa o dell'adozione delle altre misure fitosanitarie prescritti dalle norme di lotta obbligatoria è vigente anche nei terreni incolti ed abbandonati.

Art. 46 Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati

1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente.
2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dal Servizio Fitosanitario Regionale, fatte salve le prescrizioni imposte dalla vigente normativa.
3. Il materiale vegetale contaminato o infestato deve essere sempre tenuto in partite distinte e deve essere contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, qualora tale spostamento sia ammesso dalla normativa vigente.

Art. 47 Impiego e irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. È fatto divieto di irrorare prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento superiore a quello classificato come bava di vento della scala Beaufort (Allegato 1)
2. L'utilizzo di prodotti fitosanitari nelle aree extra agricole e sensibili, come definite al punto 14 dell'art. 3 del Reg. (CE) n. 1107/2009 del 21 ottobre del 2009, è regolamentato dal PAN ai punti A.5.5 e A.5.6
3. I soli prodotti fitosanitari che possono essere acquistati anche da persone non in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo o in assenza di un'attività agricola professionale devono riportare in etichetta la dicitura "prodotti fitosanitari per piante edibili" (PFnPE) o "prodotti fitosanitari per piante ornamentali (PFnPO) in conformità al DM del 22 gennaio 2018, n.33: "Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali".

4. Nelle zone agricole è consentita l'irrorazione di fitosanitari e loro coadiuvanti purché in linea con i criteri del PAN, punti A.5.5, A.5.6 e A.5.7 (Allegato 2 – Tabella A)
5. L'obbligo di segnalazione del trattamento è definito al punto A.2. del PAN
6. Nel caso di aree agricole adiacenti ad aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (punto A.5.6. del PAN), quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, la normativa nazionale in parola prevede il divieto dell'utilizzo, a distanze inferiori di 30 metri dalle predette aree, di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 s.m.i., o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Tale distanza può essere ridotta fino a 10 metri se vengono adottate misure di contenimento della deriva quali: realizzazione di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta, oppure di una barriera anti deriva artificiale equivalente, tra la coltura da trattare ed il confine dell'appezzamento (la barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima superiore all'altezza media della coltura trattata); impiego di macchine irroratrici a recupero o dotate di ugelli anti-deriva o di sistemi di regolazione del flusso d'aria in funzione anti-deriva (Allegato 2 – Tabella B).
7. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque potabili, in prossimità di fiumi, pozzi e canali e tutti i corpi idrici l'irrorazione con prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti può essere effettuata solo nel caso in cui vengano adottate tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze. Nello specifico non potranno essere effettuate irrorazioni entro i primi 4,0 m dall'argine dei corsi d'acqua di classe 5 ed entro il primo metro per il reticolo idrografico minore secondario. Normativa specifica è riportata nel PAN, nel documento di orientamento del Ministero della salute del 15 marzo 2017 e successiva legislazione regionale
8. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in proprietà confinanti, l'autore del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicandogli il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza degli stessi.
9. La manipolazione e lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze è disciplinata dal punto A.6. del PAN e prevede, a partire dal 1° gennaio 2015, il rispetto da parte degli utilizzatori professionali delle disposizioni riportate nell'allegato VI.
10. Ai sensi della normativa regionale vigente (LR 6/2010, art. 5 e 6 e decreto 18/SC/CF/ss del 26/03/2012 dell'ERSA):
 - a) è vietato effettuare sulle colture erbacee, arboree, ornamentali e spontanee trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per le api durante il periodo di fioritura.
 - b) In ogni fase fenologica delle colture, prima dell'effettuazione di interventi insetticidi, acaricidi ed erbicidi nonché prima dell'utilizzo di ogni prodotto fitosanitario caratterizzato da mancanza di selettività nei confronti

delle api e dei pronubi in genere, è obbligatorio procedere allo sfalcio delle erbe in fiore presenti nella superficie oggetto di intervento.

c) Nel medesimo periodo della fioritura, gli interventi per il controllo di avversità crittogamiche o batteriche delle colture agrarie ed ornamentali possono essere effettuati utilizzando esclusivamente prodotti fitosanitari ad attività fungicida o batteriostatica che non riportino in etichetta la frase di rischio "R57 - Tossico per le api - o altra specifica indicazione di pericolosità per le api ed i pronubi in genere.

Art. 48 Disposizioni specifiche per vigneti di nuovo impianto

1. Oltre alle limitazioni indicate negli articoli precedenti si dispone che:
 - a) la distanza minima per i vigneti di nuovo impianto dalle pareti delle limitrofe abitazioni esistenti è di 30,0 metri lineari;
 - b) la distanza minima richiesta per i vigneti di nuovo impianto dai confini di proprietà con fondi a destinazione urbanistica A, B e C e con qualsiasi altra Zona Territoriale Omogenea che sia compatibile con la destinazione d'uso residenziale, è di 30,0 metri lineari;
 - c) la distanza minima richiesta per i vigneti di nuovo impianto dalle aree individuate dal vigente P.R.G.C. come "istruzione", sia comunale che sovracomunale, "attrezzature per l'assistenza, la sanità e l'igiene" e "attrezzature per lo sport e gli spettacoli all'aperto" è di 30,0 metri;
2. Nella fattispecie di cui al comma 1 lettera a) e lettera c), tra il primo filare impiantato e la parete dell'abitazione esistente dovrà essere messa a dimora, nel fondo agricolo e con continuità sul fronte dell'abitazione prospiciente, una siepe a foglia perenne e a carattere cespuglioso, prolungando l'estensione della stessa per almeno 10 metri lineari su ambo i lati, in modo tale da garantire la formazione di una barriera naturale con effetto anti-deriva nei confronti dell'irrorazione di prodotti fitosanitari. Le distanze dal confine di proprietà sono quelle indicate nel codice civile, l'altezza minima all'impianto dovrà essere almeno di 50 centimetri fuori campo e a maturazione tale fascia dovrà raggiungere una altezza non inferiore a 2,50 metri.
3. Per vigneti di nuovo impianto, ai fini del presente articolo, si intendono quelli le cui piante sono state messe a dimora successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 49 Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti

1. Le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti sono da effettuarsi conformemente a quanto stabilito dal PAN e dalla normativa vigente in materia.
2. Il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a prevenire l'immissione di miscela nei corpi idrici e nelle reti degli acquedotti.
3. È vietato il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili; qualora si intenda rifornire le attrezzature irroranti con acqua potabile, la stessa deve essere prelevata con cisterne non contaminate da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.

4. Qualunque siano le cisterne di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la tracimazione delle acque dai contenitori e che impediscano fenomeni di riflusso nella condotta idrica.
5. Per il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti, è ammesso il prelievo da corsi d'acqua o canali irrigui solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema anti-riflusso ed a condizione che le cisterne non siano tenute a pressione. Il prelievo dovrà comunque essere autorizzato dall'Ente competente.
6. È vietato lo scarico concentrato in forma puntuale della miscela residua e delle acque di lavaggio del circuito delle attrezzature impiegate per la distribuzione di fitosanitari e loro coadiuvanti; la eliminazione di tali residui è consentita, oltre che con il conferimento a ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti pericolosi, mediante la ridistribuzione diffusa e non puntuale degli stessi nel fondo ove è stato effettuato l'intervento di irrorazione.
7. È vietato lo scarico della miscela residua e delle acque di lavaggio delle attrezzature irroranti in corsi o specchi d'acqua, fogne, canali, cunette stradali, scoline e pozzi.
8. L'area attrezzata per l'operazione di carico dev'essere impermeabile e dotata di pozzetto, non collegato alla rete fognaria, per la raccolta di eventuali perdite. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, si prescrive una distanza minima di 20,0 m da suoli molto drenanti, pozzi, sorgenti o corsi d'acqua.

Art. 50 Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conferiti a ditte abilitate alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti speciali o smaltiti presso impianti autorizzati; qualora nel territorio comunale non sia ancora stato attivato un servizio di gestione di tali rifiuti, i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere temporaneamente conservati, ai sensi e nel rispetto del [D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.](#), in luoghi protetti ed inaccessibili a persone non autorizzate ed agli animali.

Art. 51 Distribuzione di esche avvelenate

1. Tutti coloro che collocano esche avvelenate, quali rodenticidi, limacidi, ecc., in fondi o fabbricati accessibili a terzi devono segnalare il pericolo esistente mediante idonei cartelli. Se tali distribuzioni rientrano nelle casistiche dell'ordinanza del ministero della salute del 12 luglio 2019, sono vietate.

Art. 52 Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché finalizzato alla esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto, quando indicato, del tempo di rientro previsto dall'etichetta del formulato commerciale.
2. Nel caso in cui sia strettamente necessario, l'accesso all'appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, prima che sia trascorso il tempo di rientro del principio attivo, è consentito solo mediante l'uso di idonei dispositivi di protezione.

Art. 53 Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. I prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conservati in luoghi o contenitori adeguatamente aerati, non umidi, inaccessibili a persone non autorizzate e ad animali, e laddove non siano presenti derrate alimentari, mangimi o foraggi.
2. All'esterno dei locali o sui contenitori di stoccaggio dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti deve essere apposto un idoneo cartello recante la dicitura prevista dalla normativa vigente

Capo VII Gestione degli effluenti di allevamento

Art. 54 Norme per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici di allevamento

1. L'utilizzazione agronomica dei liquami è soggetta alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale.
2. Fino all'adozione delle norme statali e regionali, i produttori, singoli o associati, degli effluenti zootecnici di allevamento sono tenuti a presentare comunicazione di avvio di attività di spandimento, per l'applicazione agronomica dei liquami stessi, all'autorità competente (Regione) tramite S.U.A.P. ai sensi art. 112 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 55 Contenitori per stoccaggio e maturazione degli effluenti zootecnici di allevamento

1. Nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie e del DPR 3 del 2013 e successivi, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere collocati in siti, posti possibilmente sottovento, che distino almeno 25 metri dalle abitazioni di terzi ed almeno 50 metri da pozzi o cisterne per l'acqua potabile.
2. Al fine di preservare le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e di minimizzare le immissioni in atmosfera, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere costituiti da bacini impermeabili, con perfetta tenuta, che devono essere utilizzati con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi.
3. Qualora i bacini impermeabili per lo stoccaggio dei liquami siano parzialmente o totalmente interrati, gli stessi devono essere collocati al di sopra del livello massimo di escursione della falda freatica e devono essere dotati di idonei parapetti o recinzioni.
4. Al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, i liquami zootecnici devono permanere nei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di auto-disinfezione ed una adeguata stabilizzazione.
5. I bacini di nuova realizzazione per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, nei quali è vietato convogliare le acque pluviali, devono avere una dimensione che assicuri uno stoccaggio minimo temporale del prodotto, variabile da quattro a sei mesi a seconda della specie animale allevata.
6. L'utilizzo dei liquami per finalità agronomiche deve essere effettuato tenendo conto del fabbisogno fisiologico delle colture e dei periodi dell'anno più adatti, dal punto di vista ambientale ed agronomico, per l'applicazione.

Art. 56 Trasporto e spargimento degli effluenti zootecnici di allevamento

1. Lungo le strade pubbliche o private, il trasporto degli effluenti zootecnici di allevamento deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonei ad evitare qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso ed a minimizzare l'emissione di odori molesti.
2. Lo spargimento degli effluenti zootecnici di allevamento deve essere effettuato in conformità al DM 7 aprile 2006, dal DM 5046/2016 e dai regolamenti di attuazione regionali.

3. ad una distanza inferiore ai 100 metri da un centro abitato o da singole abitazioni è consentito solo se l'operazione viene effettuata tramite appositi interratori, o se lo stesso spargimento viene realizzato contestualmente ad un adeguato intervento di aratura.
4. Qualora gli effluenti non venissero immediatamente interrati, la distanza minima dovrà essere non inferiore a metri 300 dai centri abitati e non inferiore a metri 100 in caso di singole abitazioni.
5. L'impiego della pollina nelle normali buone pratiche agronomiche è consentito purché la stessa sia stabilizzata dopo un periodo di almeno sei mesi nelle idonee vasche di stoccaggio. In ogni caso l'apporto nei terreni deve essere sospeso nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 15 settembre.
6. Lo spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili ad una distanza inferiore ai 100 metri da un centro abitato deve essere effettuato in conformità alle norme della buona pratica agricola ([D.M. 19 aprile 1999](#)).

Art. 57 Modalità di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici

1. Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 54 del presente Regolamento, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, oltre al rispetto del "Codice di Buona Pratica Agraria" di cui al D.M. 19.04.1999, deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni e divieti del DM 7 aprile 2006 come modificato dal DM 5046/2016.
 - a) lo spargimento dovrà avvenire esclusivamente sul suolo, non su fossi o scoline e dovrà essere assicurata l'impossibilità, anche indiretta, di immissione o percolamenti di liquami stessi in corsi d'acqua superficiali; la distanza minima da questi ultimi non dovrà essere inferiore a 10 m. Il quantitativo massimo apportabile per ettaro è pari a quello prodotto da un carico di stalla di 4 tonnellate di peso vivo e 340 Kg/ha di azoto e 170 Kg/ha di azoto per le zone vulnerabili;
 - b) adeguate sistemazioni idraulico-agrarie dovranno evitare qualsiasi fenomeno di ruscellamento all'atto dello spargimento;
 - c) lo spargimento non dovrà avvenire tramite mezzi che possono creare aerosoli e dovrà essere tenuta in considerazione la direzione dei venti al fine di evitare inconvenienti igienici e sviluppo di odori verso le abitazioni;
 - d) qualora il liquame non venga immediatamente interrato, la distanza minima dalle zone residenziali di tipo A, B, e C individuate nel P.R.G., non dovrà essere inferiore a 300 m, da abitazioni isolate situate in zona agricola, strade statali e provinciali non inferiore a 100 m;
 - e) il refluo zootecnico dovrà essere interrato prima che eventuali esalazioni moleste arrechino disturbo alla popolazione e comunque entro la giornata di spargimento;
 - f) lo spargimento non dovrà causare modificazioni irreversibili alla struttura del suolo particolarmente per quanto concerne le caratteristiche di conducibilità idrica e di areazione;
2. È vietato lo spargimento di effluenti:
 - a) nelle aree di cava non ripristinata ad uso agricolo;
 - b) nelle aree di rispetto dei pozzi di captazione idrica di pubblici acquedotti, per una distanza non inferiore a 200 m dal pozzo stesso;

- c) nelle aree con ristagni d'acqua, oppure ove le falde idriche interessano lo strato superficiale del suolo e comunque ove il massimo livello di superficie libera dalla falda idrica disti meno di 1,50 m dal piano di campagna;
- d) nelle aree con pendenza superiore al 15%;
- e) nelle aree franose e geologicamente instabili;
- f) sul suolo agricolo a coltivazione orticola in atto;
- g) durante precipitazioni atmosferiche, o su terreni saturi d'acqua;
- h) su terreni incolti privi di copertura vegetale;
- i) su terreni agricoli inseriti nelle aree residenziali previste dal P.R.G.C..

Capo VIII Preparazione, deposito e vendita diretta dei prodotti agricoli

Art. 58 Vendita diretta di prodotti agricoli

1. In applicazione delle disposizioni vigenti per l'orientamento e la modernizzazione della pesca e del settore agricolo, gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della [legge 29 dicembre 1993 n° 580](#), possono esercitare la vendita diretta al dettaglio dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
2. La vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati, consiste nella vendita diretta degli stessi al consumatore finale, e può essere effettuata in forma non itinerante o itinerante.
3. La vendita diretta al dettaglio in forma non itinerante dei prodotti agricoli, in locali aperti al pubblico, è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al S.U.A.P. Comune in cui si intende esercitare tale forma di vendita.
4. La vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.
5. La vendita diretta al dettaglio in forma itinerante dei prodotti agricoli è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione. La vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio nei mercati è disciplinata dal Regolamento comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche.
6. La vendita diretta al consumatore finale dei prodotti agricoli, può essere esercitata oltre che presso la propria azienda agricola, presso locali aperti al pubblico o su aree pubbliche, e può aver luogo subito dopo la presentazione della comunicazione.
7. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.
8. Nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
9. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.

Art. 59 Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati e non trasformati

1. La vendita dei prodotti agricoli non trasformati, nonché le relative operazioni di disposizione in cassette, pulizia e lavaggio dei prodotti possono essere esercitate in presenza della Notifica Igienico Alimentare ai sensi del Reg.CE n.852/2004.
- b) La produzione, la preparazione ed il confezionamento, il deposito all'ingrosso, nonché la vendita di prodotti agricoli trasformati sono soggetti alla preventiva Notifica Igienico Alimentare ai sensi del Reg.CE n.852/2004.

Capo IX Sanzioni

Art. 60 Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate e contestate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 22.09.1988 n. 447 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché da altro personale del Comune addetto alla custodia, vigilanza e conservazione del patrimonio comunale.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa speciale di settore e qualora gli illeciti non costituiscano reato, le violazioni al presente Regolamento sono punite ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dell'art. 7 della Legge Regionale 12 febbraio 2003 n. 4.
3. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 dell'art.7 della Legge Regionale FVG 12/02/2003 n.4, con le sanzioni amministrative pecuniarie fino a € 10.000,00.
4. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla Legge n.689 del 24/11/1981 e dal D.P.R. 22/07/1982 n.571, nonché dal Regolamento Comunale per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 11/02/2013.

Art. 61 Sanzioni pecuniarie

1. Le violazioni pecuniarie al presente Regolamento sono sanzionate come segue:

Definizioni		
P.M.R.	Pagamento in Misura Ridotta	
T.A.C.	Trasferimento degli atti all'Autorità Competente	
S.A.R.	Sanzione Accessoria dell'obbligo di Ripristino dello stato originale dei luoghi o di rimozione di opere abusive	
SANZIONI FASCIA N. 1	€. 25,00 a €. 250,00	P.M.R. con €. 50,00
SANZIONI FASCIA N. 2	€. 50,00 a €. 300,00	P.M.R. con €. 100,00
SANZIONI FASCIA N. 3	€. 500,00 a €.3.000,00	P.M.R. con €. 1.000,00

2. È ammesso il pagamento in misura ridotta entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione oppure, in caso contrario, dalla notificazione degli estremi della violazione.
3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 8 bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, le correlate sanzioni pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima.
4. È demandata alla Giunta Comunale l'eventuale aggiornamento degli importi di cui al presente articolo.

Articolo	Oggetto	Fascia Sanzione
Art. 6	Pulizia dei terreni incolti	FASCIA 2 S.A.R.
Art. 9	Accensione di fuochi nei fondi	FASCIA 2
Art. 10	Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo	FASCIA 2
Art. 12	Allevamento di selvaggina e allo stato brado	T.A.C.
Art. 13	Pascolo degli animali	FASCIA 3
Art. 14	Percorrenza di strade pubbliche con animali	FASCIA 3
Art. 15	Apiari e alveari	FASCIA 2
Art. 16	Cani a guardia di proprietà rurali	FASCIA 1
Art. 18	Trasporto di animali	FASCIA 2
Art. 19	Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali	T.A.C.
Art. 20	Accertamento e smaltimento di animali morti	T.A.C.
Art. 21	Fabbricati rurali ad uso abitativo	FASCIA 2 S.A.R.
Art. 22	Norme generali sui fabbricati rurali strumentali	FASCIA 2 S.A.R.
Art. 23	Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari	FASCIA 2 S.A.R.
Art. 24	Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare	FASCIA 2 S.A.R.
Art. 25	Divieto di attivazione di allevamenti	FASCIA 2 S.A.R.
Art. 26	Nuovi recinti per gli animali	FASCIA 2 S.A.R.
Art. 27	Depositi di foraggi e insilati	FASCIA 1 S.A.R.
Art. 28	Deflusso delle acque	FASCIA 2 S.A.R.
Art. 29	Scarico nei fossi	FASCIA 2 S.A.R.
Art. 30	Fasce di rispetto e di tutela	FASCIA 3 S.A.R.
Art. 31	Interventi e manutenzioni	FASCIA 3 S.A.R.
Art. 32	Tombinatura di fossati	FASCIA 3 S.A.R.
Art. 33	Interventi su situazioni preesistenti	FASCIA 3 S.A.R.
Art. 34	Distanze per fossi, canali ed alberi	FASCIA 2 S.A.R.
Art. 35	Irrigazione	FASCIA 2
Art. 36	Bacini di raccolta dell'acqua pluviale	FASCIA 2 S.A.R.
Art. 37	Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole	FASCIA 3 S.A.R.
Art. 38	Siepi e alberi prospicienti le strade	FASCIA 1 S.A.R.
Art. 39	Strade private e vicinali	FASCIA 1 S.A.R.
Art. 40	Prati stabili	FASCIA 1 S.A.R.
Art. 42	Modalità di gestione di siepi e boschetti	FASCIA 2 S.A.R.

Art. 44	Piante arboree e/o arbustive di pregio	FASCIA 2
Art. 46	Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati	FASCIA 2 S.A.R.
Art. 47	Impiego e irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	FASCIA 3 S.A.R.
Art. 48	Disposizioni specifiche per vigneti di nuovo impianto	FASCIA 3 S.A.R.
Art. 49	Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti	FASCIA 3
Art. 50	Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	FASCIA 3
Art. 51	Distribuzione di esche avvelenate	FASCIA 2
Art. 52	Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	FASCIA 2
Art. 53	Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	FASCIA 2
Art. 54	Norme per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici	FASCIA 3
Art. 55	Contenitori per stoccaggio e maturazione degli effluenti zootecnici di allevamento	FASCIA 3
Art. 56	Trasporto e spargimento degli effluenti zootecnici di allevamento	FASCIA 3
Art. 58	Vendita diretta di prodotti agricoli	FASCIA 3
Art. 59	Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati e non trasformati	FASCIA 3

Art. 62 Contestazione e notificazione

1. Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Art. 63 Sequestro e custodia delle cose

1. Gli organi accertatori, all'atto di accertare l'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e che ne sono il prodotto. Nell'esecuzione del sequestro si dovranno seguire le modalità previste dalla legge.

Art. 64 Rapporto e procedimento ingiuntivo

1. Qualora il trasgressore ed i responsabili non si avvalgano del pagamento in misura ridotta, gli stessi possono far pervenire al Sindaco e/o al Responsabile dell'Ufficio competente per materia, entro 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, scritti difensivi e possono altresì chiedere di essere sentiti dal medesimo.
2. Il Sindaco e/o il Responsabile dell'Ufficio competente per materia, secondo i criteri organizzativi adottati dall'Ente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, nonché il rapporto a loro trasmesso, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, se

ritiene sussistere la trasgressione contestata, determina con ordinanza motivata, entro i limiti stabiliti dalla legge, l'ammontare della sanzione e ne ingiunge il pagamento insieme con le spese, all'autore dell'infrazione ed alle persone che vi sono obbligate in solido; altrimenti emette ordinanza di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente agli interessati, alle persone obbligate e all'organo che ha redatto il rapporto.

3. Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione, entro trenta giorni dalla notifica, al Giudice di Pace. L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento, verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art.27 della Legge 24/11/1981 n.689.

Art. 65 Sanzioni accessorie

1. In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di sospendere o di cessare una determinata attività sanzionata, di ripristinare lo stato dei luoghi e/o di rimuovere le opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione di spazi abusivi (S.A.R.).
2. Al trasgressore ed ai responsabili che non adempiono agli obblighi previsti dal comma 1, può essere ordinato l'adempimento, la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, mediante ordinanza di cui all'Art. 5 del presente Regolamento. Qualora l'interessato non ottemperi, l'amministrazione, previa diffida, può provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità giudiziaria qualora l'intimazione sia stata attuata a seguito di pregiudizio alla pubblica incolumità o per ragioni di natura contingibile e urgente.
3. Al trasgressore, in possesso di una concessione e/o autorizzazione del Comune, è inflitta la sospensione della concessione e/o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a. recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio;
 - b. mancata esecuzione degli obblighi previsti al comma 1 del presente articolo fino al momento del loro adempimento.
4. La sospensione, di cui al comma 1 del presente articolo può avere una durata massima non superiore a giorni trenta.

Art. 66 Inottemperanza all'ordinanza

1. Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dall'Autorità comunale competente in materia di polizia rurale, salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali o speciali, ovvero salvo quanto specificato in materia direttamente dal Regolamento, è punito con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500,00 a € 9.000,00, con pagamento in misura ridotta a € 3.000,00.

Capo X Entrata in vigore del regolamento

Art. 67 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° Novembre 2021, data corrispondente all'inizio dell'annata agraria.
2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.
3. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle norme vigenti in materia e ai requisiti fissati da leggi o regolamenti successivamente approvati.
4. Qualora se ne ravvisi la necessità, il presente regolamento può essere aggiornato e modificato in ogni tempo secondo le procedure di legge.
5. Il rinvio a leggi, regolamenti, atti comunitari e indicazioni procedurali contenuti nella presente regolamentazione si intende effettuato al testo vigente dei medesimi e loro eventuali modificazioni od integrazioni, al momento dell'applicazione della norma regolamentare.

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia



Comune di Pordenone

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE DEL COMUNE DI PORDENONE

Allegati

Allegato 1	Scala di Beaufort
Allegato 2	Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
Allegato 3	Fasce di rispetto
Allegato 4	Distanze per fossi canali e alberi
Allegato 5	Distanza di rispetto dalle strade
Allegato 6	Perimetrazione centri abitati
Allegato 7	Reticolo idrografico di classe 5

Allegato 1 – Scala di Beaufort**Velocità del vento ad una altezza di 10 m su terreno piatto**

Grado	Velocità (km/h)	Velocità (nodi)	Tipo di vento	Caratteristiche	Velocità (m/s)
0	0 – 1	0 – 1	calma	il fumo ascende verticalmente; il mare è uno specchio	< 0,3
1	1 – 5	2 – 3	bava di vento	il vento devia il fumo; increspature dell'acqua	0,4 – 1,5
2	6 – 11	4 – 6	brezza leggera	le foglie si muovono; onde piccole ma evidenti	1,6 – 3,3
3	12 – 19	7 – 10	brezza	foglie e rametti costantemente agitati; piccole onde, creste che cominciano ad infrangersi	3,4 – 5,4
4	20 – 28	11 – 16	brezza vivace	il vento solleva polvere, foglie secche, i rami sono agitati; piccole onde che diventano più lunghe	5,5 – 7,9
5	29 – 38	17 – 21	brezza tesa	oscillano gli arbusti con foglie; si formano piccole onde nelle acque interne; onde moderate allungate	8,0 – 10,7
6	39 – 49	22 – 27	vento fresco	grandi rami agitati, sibili tra i fili telegrafici; si formano marosi con creste di schiuma bianca, e spruzzi	10,8 – 13,8
7	50 – 61	28 – 33	vento forte	interi alberi agitati, difficoltà a camminare contro vento; il mare è grosso, la schiuma comincia ad essere sfilacciata in scie	13,9 – 17,1
8	62 – 74	34 – 40	burrasca moderata	rami spezzati, camminare contro vento è impossibile; marosi di altezza media e più allungati, dalle creste si distaccano turbini di spruzzi	17,2 – 20,7
9	75 – 88	41 – 47	burrasca forte	camini e tegole asportati; grosse ondate, spesse scie di schiuma e spruzzi, sollevate dal vento, riducono la visibilità	20,8 – 24,4
10	89 – 102	48 – 55	tempesta	rara in terraferma, alberi sradicati, gravi danni alle abitazioni; enormi ondate con lunghe creste a pennacchio	24,5 – 28,4
11	103 – 117	56 – 63	fortunale	raro, gravissime devastazioni; onde enormi ed alte, che possono nascondere navi di media stazza; ridotta visibilità	28,5 – 32,6
12	118 +	64 +	uragano	distruzione di edifici, manufatti, ecc.; in mare la schiuma e gli spruzzi riducono assai la visibilità	32,7 +

La velocità del vento viene misurata con l'anemometro, ed espressa in km/h e viene descritta dalla scala di Beaufort, che prende il nome dall'ammiraglio britannico Francis Beaufort (Navam 1774-1857) addetto al servizio idrografico. Egli nel 1806 propose una scala per la classificazione della forza del vento in 13 gradi, che venne poi adottata dall'ammiraglio britannico nel 1838 ed in seguito al 1874 dal resto del mondo.

1 kn = 1.852 km/h

1 kn (UK) = 1.85318 km/h

1 m/s = 0.508 (100 feet min.)

100 feet min. = 1.9685 m/s

Allegato 2 – Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

Tabella A		
Distanze da mantenere nel caso di terreni non rientranti tra quelli definiti come sensibili dal PAN e in assenza di indicazioni di etichetta o aggiornamenti legislativi più stringenti		
Colture e attrezzature	Fascia di rispetto non irrorabile (m dal confine di proprietà)	Fascia di cautela irrorabile con limitazione (m dal limite della fascia di rispetto non irrorabile)
Colture arboree		
1. Irroratrice meccanica a barre	5	5
2. lancia a mano collegata alla pompa dell'atomizzatore	5	5
3. Irroratrice con ventilatore assiale (atomizzatore classico)	5	10
4. Irroratrice con ventilatore centrifugo	5	20
5. Irroratrici dotate di pannello di recupero	5	0
Impianti d'alto fusto, vivai		
1. Irroratrice con diffusore a cannone	5	40
Colture erbacee		
1. Barra meccanica classica	5	-
2. Barra meccanica con ugelli antideriva ad aspirazione d'aria	2	-
3. Barra con manica d'aria	2	-
Altre colture		
1. Atomizzatore a spalla	2	3
2. Zaino a spalla	2	3
3. Zaino a spalla con "campana" (per diserbi)	1	-

Legenda



- a) Nella coltura da irrorare si individuano una fascia di rispetto e una fascia di cautela.
- b) Nella fascia di rispetto non è consentito effettuare irrorazioni con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.
- c) Nella fascia di cautela non è consentito effettuare irrorazioni con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in direzione dei confini.

Tabella B


Distanze da mantenere nel caso di terreni rientranti tra quelli definiti come sensibili dal PAN e in assenza di indicazioni di etichetta o aggiornamenti legislativi più stringenti

40 m	5 m	30 m		10 m	
prodotti classificati come H300, H310, H330, H340, H350, H360	nel caso di trattamenti con attrezzature manuali e utilizzo di prodotti in polveri classificati solo come irritanti ed impiegabili a secco	Prodotti classificati come H301, H311, H317, H331, H334, H341, H351, H361, H362, H370, H372		per tutti gli altri prodotti fitosanitari	
		possibilità di riduzione a 10 m se si attuano i seguenti accorgimenti		possibilità di riduzione a 5 m se si attuano i seguenti accorgimenti	
		per colture arboree: combinazione a-b-c; b-c-d; e	per colture arboree: combinazione a-b; b-c; d	per colture arboree: combinazione a-b-c; b-c-d; e	per colture arboree: combinazione a-b; b-c; d
		a) trattamento verso l'interno delle ultime 3 file	a) utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50%	a) trattamento verso l'interno delle ultime 3 file	a) utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50%
		b) utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50%	b) utilizzo ugelli di fine barra a "getto asimmetrico"	b) utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50%	b) utilizzo ugelli di fine barra a "getto asimmetrico"
		c) utilizzo additivo antideriva, abbattente almeno del 50%	c) siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza della coltura	c) utilizzo additivo antideriva, abbattente almeno del 50%	c) siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza della coltura
		d) siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza della coltura	d) Utilizzo di ugelli che abbattano la deriva del 50% in associazione con una barra irroratrice a manica d'aria, solo in presenza di una coltura già sviluppata	d) siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza della coltura	d) Utilizzo di ugelli che abbattano la deriva del 50% in associazione con una barra irroratrice a manica d'aria, solo in presenza di una coltura già sviluppata
e) utilizzo irroratrice a tunnel		e) utilizzo irroratrice a tunnel			

Art. 30 - FASCE DI RISPETTO




art. 30 comma 4): specifica dell'area in cui non dovrà essere presente vegetazione arborea o qualsiasi altro impedimento per i corsi d'acqua di classe 5 in sinistra orografica del fiume Noncello




Art. 30 comma 2 e 3 - Fascia di rispetto


Art. 34 - DISTANZE PER FOSSI CANALI E ALBERI



Art. 34 comma 1 - Apertura di nuovi fossati a confine di proprietà privata
 Art. 34 comma 4 - piantumazione a confine di proprietà private




Art. 34 comma 2 - Apertura di nuovi fossati a confine di proprietà demaniale ZONE ESTERNE AI CENTRI ABITATI




Art. 34 comma 2 - Apertura di nuovi fossati a confine di proprietà demaniale ZONE ESTERNE AI CENTRI ABITATI

Note:
 (*) Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

Art. 36 - DISTANZE DI RISPETTO DALLE STRADE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE



Art. 37 distanze di rispetto nell'esercizio delle attività agricole





* Estratto Art. 96 lett.f) del R.D. n.523 del 25.07.1904 - Testo unico sulle opere idrauliche

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti

f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi

Allegato 6 – Perimetrazione dei centri abitati





Zona Discarica di Valloncello

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia



Comune di Pordenone

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE DEL COMUNE DI PORDENONE

Modelli

Modello 1	Richiesta di autorizzazione per l'abbruciamento diffuso del materiale vegetale
Modello 2	Richiesta di autorizzazione del pascolo su terreni pubblici
Modello 3	Autorizzazione del pascolo su fondi privati
Modello 4	Denuncia di pascolo su terreni siti nel territorio comunale

Spett.le **COMUNE DI PORDENONE**
SETTORE IV GESTIONE DEL TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE, AMBIENTE
U.O.C. DIFESA DEL SUOLO, VERDE PUBBLICO,
VIABILITÀ, MOBILITÀ URBANA, PROTEZIONE CIVILE
U.O.S. DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE
Via Bertossi, 9
33170 Pordenone (PN)

Pordenone,

Oggetto: Regolamento di polizia rurale – Capo II Art. 10 Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo. Richiesta di autorizzazione per l'abbruciamento diffuso del materiale vegetale.

Il sottoscritto nato a il
residente a in via/piazza in qualità di proprietario e/o di
..... dei terreni contraddistinti al:

foglio n. mapp. n.

C H I E D E

l'autorizzazione ad effettuare l'abbruciamento diffuso del materiale vegetale, in quanto risulta impossibile l'accumulo del materiale vegetale stesso.

L'abbruciamento avverrà in data successiva al rilascio dell'autorizzazione o comunque, al 30° giorno dall'inoltro della presente richiesta nel caso non pervenga al sottoscritto specifico divieto.

Con osservanza.

Firma

.....

Spett.le **COMUNE DI PORDENONE**
SETTORE IV GESTIONE DEL TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE, AMBIENTE
U.O.C. DIFESA DEL SUOLO, VERDE PUBBLICO,
VIABILITÀ, MOBILITÀ URBANA, PROTEZIONE CIVILE
U.O.S. DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE
Via Bertossi, 9
33170 Pordenone (PN)

Pordenone,

Oggetto: Regolamento di polizia rurale – Capo II Art. 13 Pascolo degli animali.
Richiesta di autorizzazione del pascolo su terreni pubblici.

Il sottoscritto nato a il
residente a in via/piazza in qualità di proprietario e/o di
..... del gregge costituito dai seguenti animali:

n°
n°
n°
n°

CHIEDE

l'autorizzazione ad effettuare il pascolo dei sopra elencati animali nei terreni pubblici o di uso pubblico contraddistinti al:

foglio n. mapp. n.
foglio n. mapp. n.
foglio n. mapp. n.
foglio n. mapp. n.

a decorrere dalla data del sino alla data del

Con osservanza.

Firma

.....

Spett.le **COMUNE DI PORDENONE**
SETTORE IV GESTIONE DEL TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE, AMBIENTE
U.O.C. DIFESA DEL SUOLO, VERDE PUBBLICO,
VIABILITÀ, MOBILITÀ URBANA, PROTEZIONE CIVILE
U.O.S. DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE
Via Bertossi, 9
33170 Pordenone (PN)

Pordenone,

Oggetto: Regolamento di polizia rurale – Capo II Art. 13 Pascolo degli animali.
Autorizzazione del pascolo su fondi privati.

Il sottoscritto nato a il
residente a in via/piazza in qualità di proprietario e/o di conduttore
dei fondi dotto descritti:

foglio n. mapp. n.
foglio n. mapp. n.

A U T O R I Z Z A

con la presente il sig. nato a il
..... residente a In via/piazza ad effettuare il
pascolo del gregge costituito dai seguenti animali:

n°
n°
n°
n°

a decorrere dalla data del sino alla data del

Firma

.....

Spett.le **COMUNE DI PORDENONE**
SETTORE IV GESTIONE DEL TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE, AMBIENTE
U.O.C. DIFESA DEL SUOLO, VERDE PUBBLICO,
VIABILITÀ, MOBILITÀ URBANA, PROTEZIONE CIVILE
U.O.S. DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE
Via Bertossi, 9
33170 Pordenone (PN)

Pordenone,

Oggetto: Regolamento di polizia rurale – Capo II Art. 13 Pascolo degli animali.
Denuncia di pascolo su terreni siti nel territorio comunale.

Il sottoscritto nato a il
residente a in via/piazza in qualità di proprietario e/o di
..... del gregge costituito dai seguenti animali:

n°
n°
n°
n°

D E N U N C I A

al Sig. Sindaco che dal al attraverserà il territorio comunale per pascolo dei
sopra elencati animali nei terreni indicati dalle allegate autorizzazioni.

Con osservanza.

Firma

.....

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BRUSADIN ANDREA

CODICE FISCALE: BRSNDR76E01G888U

DATA FIRMA: 02/02/2021 12:45:19

IMPRONTA: 163218E75C6FB7CFE046ABC118B10B2E2B822FE9D9BA77DEB4B1F1051203F665
2B822FE9D9BA77DEB4B1F1051203F665CEFF32274B57EA838809E21141D47279
CEFF32274B57EA838809E21141D472790B9FC346047AF30D360844C72E0FFE25
0B9FC346047AF30D360844C72E0FFE2541BC0A879B7331105C45FE146A00CE5A

NOME: LEONARDUZZI FLAVIA

CODICE FISCALE: LNRFLV58M44H816T

DATA FIRMA: 03/02/2021 12:53:33

IMPRONTA: 6B0F36708DA525B5E3188621C669123E26B4CC4059B0107579CD1C505F383302
26B4CC4059B0107579CD1C505F383302256302B29F035B64FE716345C079474E
256302B29F035B64FE716345C079474E2F64DFB0DEAF72659D90FE066473E1F4
2F64DFB0DEAF72659D90FE066473E1F4FC230907F832AC5DD692E62F01A27371

NOME: CABIBBO ANDREA

CODICE FISCALE: CBBNDR75H02G888J

DATA FIRMA: 03/02/2021 13:28:10

IMPRONTA: 726C29BBBD9F5902CF85E29A70DA7319B3268B1136C1681A7CAECE03BB3E0966
B3268B1136C1681A7CAECE03BB3E096618F678810853416207901E9E736B6850
18F678810853416207901E9E736B6850E148F0A2D2C5F9C6816A6B2EAAA9C15D
E148F0A2D2C5F9C6816A6B2EAAA9C15D90239F60F44E508FD1A686515C8F7FF3